



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 12

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 6 DEL 14-01-2021

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: LAVORI DI: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DEL LAGO - Risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale.

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di gennaio, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 6 del 29.12.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. 20 del 10.03.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DEL LAGO", redatto dallo Studio Antonini S.r.l. di Foligno con la relazione geologica redatta dal. geol. Margherita Lemmi di Visso, per un importo complessivo di € 297.682,62 di cui € 223.310,69 per lavori e € 74.371,93 per somme a disposizione;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Area Lavori Pubblici e Protezione Civile n. 51 del 18.05.2020 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. C del D.Lgs.50/2016, avvalendosi del criterio del minor prezzo a norma dell'art. 36, comma 9-bis del Codice, determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con determinazione dirigenziale del Settore S01 - SEGRET. E AFFARI GENERALI della Provincia di Macerata - Servizio Appalti e contratti n. 148/I del 29.07.2020, al sunnominato esecutore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 28,924%;
- il contratto principale è stato stipulato in data 17.09.2020 al n. Rep.663;
- con istanza in data 12.01.2021, prot. n. 426, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gabriela Aureli, esperito il procedimento di contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale da parte del Direttore dei Lavori previsto dall'art. 108, comma 3, periodo 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha fatto pervenire ai sensi dello stesso articolo, la proposta di risoluzione del contratto in quanto nel corso dei lavori l'impresa è incorsa in un comportamento lesivo dei patti e delle condizioni contrattuali e delle regole dell'arte e del buon costruire, come riportato in maniera esaustiva nella citata proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento;

PRESO ATTO che si condividono le ragioni a fondamento della necessità di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto così come espresse dal Responsabile Unico del Procedimento nella propria proposta che, congiuntamente ai relativi allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);

CONSTATATO che è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali;

RITENUTO che il comportamento dell'Impresa fin qui tenuto con il reiterato disattendere a qualsiasi indicazione, prescrizione, ordine di servizio della D.L. e della Stazione Appaltante è tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

PRESO ATTO CHE:

- dalla relazione particolareggiata del DL in data 18/12/2020 risulta che la ditta ha eseguito conformemente agli impegni contrattuali, lavori che ammontano a circa euro 7.000,00. Tale importo verrà correttamente valutato in sede di redazione dello stato di consistenza e visita di accertamento dei lavori eseguiti (Art. 108, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).

– dalla somma di cui sopra dovranno peraltro essere detratti i danni sofferti dalla Stazione Appaltante, nonché il maggior importo per il nuovo affidamento dei lavori di cui all'art. 108, c. 8, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. (da quantificarsi successivamente all'espletamento della nuova gara d'appalto);

- con propria determinazione n. 92 del 19.10.2020 è stata erogata l'anticipazione contrattuale prevista dall' Art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 dopo la presentazione opportuna polizza fidejussoria a garanzia della somma richiesta, pari al 30% dell'importo contrattuale per € 52.800,07;

– a garanzia delle somme di cui sopra si provvederà all'escussione totale della cauzione definitiva resa dall'impresa appaltatrice in sede di stipulazione del contratto d'appalto a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;

– è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali;

ñ il comportamento dell'Impresa fin qui tenuto con il reiterato disattendere a qualsiasi indicazione, prescrizione, ordine di servizio della D.L. e della Stazione Appaltante è tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

ñ la Giunta Comunale con delibera n. 2 del 12.01.2021 ha condiviso le ragioni espresse nella Proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento dal RUP e ha preso atto che il Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Protezione Civile con apposito proprio provvedimento, procederà a risolvere per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 108, comma 3, periodo 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, il contratto di appalto dei lavori di Realizzazione degli interventi di riqualificazione dei Giardini del Lago stipulato con la ditta aggiudicataria Mammoli Edilizia srl in data 17/09/2020 al n. Rep. 663;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- le molteplici inadempienze dell'appaltatore, unitamente all'assenza di programmazione ed organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dell'opera, producono un quadro complessivo di gravità che la stazione appaltante deve esaminare nella prospettiva della buona riuscita dei lavori approvati ed appaltati;

- le norme che regolano in generale il contratto prevedono l'istituto della risoluzione quando uno dei contraenti non adempie alle proprie obbligazioni, ma anche che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento è di scarsa importanza (artt. 1453 e 1455 C.C.);

- la disciplina del contratto di appalto pubblico prevede l'istituto peculiare della risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'appaltatore (art.108 D.Lgs.50/2016), che assorbe

l'istituto privatistico e prevede che sia la stessa stazione appaltante a sciogliere il contratto in caso di grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

- la D.LL. ha accertato nella propria già citata relazione particolareggiata al RUP i comportamenti dell'appaltatore che determinano l'applicabilità dell'istituto della risoluzione;

- all'appaltatore sono stati contestati gli addebiti ed assegnato un termine per controdedurre onde consentire di valutare la possibilità di portare a compimento i lavori appaltati senza risoluzione contrattuale;

- il RUP non ha potuto valutare positivamente le controdeduzioni dell'appaltatore perchè pretestuose ed infondate ed è stato conseguentemente costretto a proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto con la citata relazione assunta al prot. n. 426 del 12.01.2021;

- la mera applicazione procedurale, come effettivamente avvenuta, della disciplina stabilita dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, non è di per sé sufficiente a motivare la decisione della stazione appaltante di sciogliere il contratto, risultando necessaria anche la ponderazione della gravità del comportamento dell'appaltatore, con il riconoscimento di conseguenze tali da compromettere la buona riuscita dell'esecuzione dell'opera appaltata, in quanto non qualsiasi inadempimento è rilevante per la risoluzione del contratto, ma occorre che sia valutato se il complesso dei fatti posti in essere dall'appaltatore e delle azioni da esso non eseguite, siano di importanza primaria ed essenziale da risultarne compromesso il buon esito dei lavori;

- tale ponderazione c'è stata e le valutazioni del RUP contenute nella citata relazione assunta al prot. n. 426 del 12.01.2021 sono state a tale riguardo approfondite e puntuali, avendo esso esaminato analiticamente lungo tutto il tempo contrattuale trascorso, il comportamento attivo ed omissivo dell'appaltatore a fronte della disponibilità prudenziale della stazione appaltante di dargli tempi e modi di organizzarsi per dare realizzata l'opera appaltata;

- è stato dimostrato dal RUP che tale comportamento è stato posto in essere dall'appaltatore con reiterate omissioni in cantiere ed a livello organizzativo, con reiterate mancate risposte alle sollecitazioni di D.LL. e RUP;

- la relazione del RUP e le valutazioni negative nella medesima espresse, da intendersi qui per intero richiamate, appaiono, dunque, seriamente e pienamente giustificate e condivisibili, posto che dalle stesse emerge in modo chiaro la totale inaffidabilità e incapacità dell'impresa di portare a compimento l'importante opera appaltata nel rispetto degli impegni contrattuali assunti;

PRESO ATTO CHE, al fine di valutare la corretta portata e le potenziali conseguenze degli inadempimenti e delle omissioni messi in opera dall'impresa appaltatrice, deve essere fatto rilevare quanto segue:

- l'opera appaltata costituisce un'opera strategica sotto il profilo economico e sociale per il Comune di Visso finalizzata a creare un luogo indispensabile alla comunità locale per la sua aggregazione sociale in conseguenza dei gravi danni causati dal sisma, iniziato nel 2016, che ha duramente colpito il territorio del Comune di Visso determinando l'inagibilità della preesistente struttura destinata a sede dell'attività economica presente;
- l'opera da realizzare risulta destinataria di un contributo di €. 196.879,18, finanziato con le risorse concesse a favore dei Comuni ricadenti nel cosiddetto "cratere" - sisma 2016 - per la realizzazione di interventi concentrati nell'ambito dei Comuni più danneggiati dagli eventi sismici con fondi provenienti da donazioni raccolte dalla Regione Toscana, che per la sua natura emergenziale è soggetta a termini definiti e perentori per l'esecuzione e la rendicontazione dei lavori;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l'esecuzione dell'opera implica la perdita del contributo concesso al Comune di Visso;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50, in particolare l'art. 108;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in particolare l'art. 107;
- lo Statuto del Comune di Visso;
- il decreto del Sindaco prot. n. 6 del 29.12.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per quanto in premessa riportato

1. di risolvere per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 108, comma 3, periodo 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, il contratto di appalto dei lavori di Realizzazione degli interventi di riqualificazione dei Giardini del Lago stipulato con la ditta aggiudicataria Mammoli Edilizia srl in data 17/09/2020 con rep. n. 663;
2. di ordinare alla ditta appaltatrice Mammoli Edilizia srl, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, la restituzione al Comune di Visso della somma già erogata per anticipazione, nella misura che risulterà dovuta all'esito degli adempimenti di cui all'art. 108, del D.Lgs. n. 50/2016, salvo recupero mediante escussione della polizza fideiussoria

n.1632.00.27.2799800251 della Società SACE BT S.P.A. con sede in Piazza Poli 42 – 00187 Roma, emessa in data 02.10.2020;

3. di disporre lo svolgimento della procedura con gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto stabiliti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli adempimenti di cui ai commi 6 e 8 per i quali si demanda alle figure di competenza (D.LL., RUP e organo di collaudo), tali adempimenti dovranno essere espletati con la massima urgenza, in considerazione della strategicità e della natura emergenziale dell'opera, ed in considerazione del rischio della perdita del contributo concesso;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'affidamento del completamento dei lavori con le procedure ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'aggiornamento dei quadri di spesa;
5. di disporre, a cura del RUP, l'escussione totale della polizza fidejussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali, n. 28020009411 emessa in data 25.08.2020 da dalla Tokio Marine Europe S.A./Agenzia ID.1 ID broker 2176, salvo il risarcimento del danno ulteriore riconducibile alla risoluzione di cui al presente atto da quantificarsi a norma di legge;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
7. di notificare il presente atto all'impresa Mammoli Edilizia srl a mezzo di PEC mammoli.edilizia@pec.it dando atto che **la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;**
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:
 - Responsabile del Procedimento;

- Progettista ed al Direttore dei Lavori;
- Area Amministrativa Contabile;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal14-01-2021 al29-01-2021
Li 14-01-2021 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO